

N. 01078/2011 REG.ORD.CAU.

N. 10278/2010 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10278 del 2010, proposto da:

XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Maestri, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso 23;

contro

Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Ferrara-Prefettura U.T.G. di Ferrara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 07400/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l'avvocato Angelelli per delega di Salerno.;

Ritenuto che – impregiudicate le questioni di merito sollevate con il ricorso in appello, da affrontare in sede di cognizione piena ed esauriente – in punto di *periculum* sussistano gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile alla posizione del ricorrente durante il tempo occorrente alla definizione della causa nel merito, sicché s'impone l'accoglimento della richiesta misura cautelare;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate fra le parti;

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10278/2010) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata (e dunque del provvedimento gravato in primo grado); dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)